



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Taranto

sezione lavoro

Il giudice dott. Giovanni De Palma, all'udienza dell'8 ottobre 2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, nella causa previdenziale tra:
Passiatore Silvana, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cavallo, ricorrente;

e **Inps**, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Lezzi e Antonio Andriulli, resistente;

e Agenzia delle entrate riscossione, convenuto contumace.

oggetto: accertamento negativo del credito

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 21.1.2021, Passiatore Silvana ha chiesto al giudice del lavoro adito di *“accertare che il ricorrente non deve corrispondere l'importo di cui alle predette cartelle per i motivi di cui sopra”* (segnatamente le cartelle nn. 106-2003-0004357792, 106-2004-0015502516), stante l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti.

L'Inps, costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie.

Agenzia delle Entrate riscossione, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita sicché ne è stata dichiarata la contumacia.

Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare ex art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 221 della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.

In via preliminare ed assorbente, è da rilevare l'inammissibilità della opposizione, in relazione al difetto di interesse ad agire dell'opponente in difetto di un'iniziativa intrapresa dall'ente impositore (o, per il suo tramite, dalla società concessionaria) per il pagamento del credito.

Come in termini del tutto condivisibili affermato da Cassazione civile, sez. III, 10/11/2016, n. 22946 (e successivamente ribadito da Cass. Civ. n. 20618/16, n. 6034/17), in difetto di una iniziativa esecutiva intrapresa dall'amministrazione, *“l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione (assertivamente non più esigibile per intervenuta prescrizione del credito): ben avrebbe*

potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento"; ciò con le puntualizzazioni che detta affermazione non si pone in contrasto con l'enunciato di Cass. Civ., Sez. Un., n. 19704/15 (ove era stata riconosciuta la possibilità per il contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, sulla base di una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo; possibilità che, quindi, si giustifica laddove il contribuente, prendendo conoscenza del ruolo, apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, ed intenda recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa) e che, ad ogni buon conto, *"deve escludersi, perchè estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento"*.

Essendosi la parte opponente (nell'ambito di detta controversia) limitata ad eccepire la prescrizione dei crediti successiva al consolidamento dei titoli ai sensi dell'art. 615 c.p.c., senza che fossero intervenute richieste di pagamento da parte dell'ente impositore o della società concessionaria del servizio di riscossione o che si fosse preventivamente rivolta all'ente creditore chiedendo lo sgravio del credito in via di autotutela (e senza al contempo far valere alcun tipo di doglianza qualificabile in termini di opposizione ex art. 24 D. Lgs. n. 46/99), l'opposizione proposta non può - per le ragioni suesposte - che essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire.

La sostanziale novità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 21.1.2021, da Passiatore Silvana nei confronti di Inps e di Agenzia delle Entrate - riscossione, così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; compensa le spese di lite.

Taranto, 8 ottobre 2021.

il giudice
dott. Giovanni De Palma